



DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "PIERO CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO NEL COMUNE DI POGGIBONSI (SI) (GARA N. 6/2026).

CUP E55E18000690005

CIG BC17247520

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1 Oggetto dell'appalto	7
3.2 Importo dell'appalto	8
4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE ...	11
4.1 Durata	11
4.2 Revisione prezzi.....	11
4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
7.1 Requisiti di idoneità professionale.....	16
7.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.....	16
7.3 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	16
7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
8. AVVALIMENTO.....	17
9. SUBAPPALTO	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO	23
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	25
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	30
15.2 Documentazione in caso di avvalimento.....	33
15.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	34
15.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	35
15.4.1 Dichiarazioni integrative	35
15.4.2 Documentazione a corredo	35
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	35
16. OFFERTA TECNICA	37
17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA	41

18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	43
18.2	Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	45
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	53
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	53
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE	54
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	55
21.	APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	56
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	57
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.....	57
24.	STIPULA DEL CONTRATTO	59
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	61
26.	ACCESSO AGLI ATTI.....	62
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	62
28.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	63

PREMESSE

Con determina a contrarre Dc Patrimonio n. 231 del 18 giugno 2026 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta sopra soglia comunitaria avente ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria "P. Calamandrei", in Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI) (CPV 45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici).

Il presente disciplinare e la documentazione tecnica sono stati redatti in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM Edilizia) adottati con Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (GU n.183 del 6.8.2022) e modificati con D.M. 05 agosto 2024, nei limiti ivi previsti e applicabili all'affidamento in oggetto e, pertanto, trova applicazione la deroga eccezionale di cui al par. C della Circolare del MASE prot. 77569 del 10.04.2026 recante "chiarimenti applicativi sugli artt. 1 e 2 del DM CAM Edilizia 2025"

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta in ambito comunitario, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 14, 71 e 108, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (nel seguito "Codice").

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo quanto previsto dall'allegato II.1 del Codice, in conformità al Bando tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", (Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, modificato con delibera n.148 del 1° aprile 2026), per le parti applicabili.

La durata del procedimento è prevista pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Poggibonsi (SI).

L'intervento è previsto, a norma dell'art. 37 del Codice, nell'elenco annuale 2026 del Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 dell'Inail.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Vincenzo Santarelli.

Il progetto esecutivo elaborato, per conto del Comune di Poggibonsi, dal RTI composto da: Eutecne srl (mandataria) e Sinergie Progetti srl (mandante), è stato verificato dal professionista verificatore con rapporto finale del 31.12.2024, aggiornato in data 15.01.2025 e validato dal Rup del Comune di Poggibonsi in data 12.02.2025, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023,

Con verbale del 29.05.2026, il Rup dell'Inail ha verificato la conformità degli elaborati di progetto ai requisiti stabiliti dal Codice, facendo proprie le conclusioni del citato rapporto finale di verifica e validazione.

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare e negli allegati che ne formano parte integrante attengono alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, alla modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Inail, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema come meglio specificato nell'Allegato tecnico "SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE".

L'Inail si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo, l'accesso e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione" e "SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE", che costituiscono parte integrante del presente disciplinare ed ai quali si fa completo ed espresso rinvio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara allegata al bando di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1/A – Domanda di partecipazione
 - Allegato 1/A.1 – Elenco soggetti art. 94
 - Allegato 1/B - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato xml e pdf
 - Allegato 1/C- Dichiarazione ausiliaria
 - Allegato 1/D – Dichiarazione integrativa offerta economica
 - Allegato 1/E – Valorizzazione migliorie, comprensivo di computo metrico estimativo
- 2) Patto di integrità (approvato con determinazione del Commissario Straordinario Inail n. 35 del 20 febbraio 2024);

- 3) Schema di contratto (contenente le condizioni particolari di contratto) e allegati 3.1 "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" e 3.2 "clausole vessatorie";
- 4) Progetto esecutivo, costituito dal Capitolato speciale d'appalto e dai relativi allegati tecnici;
- 5) Allegato tecnico "SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE";
- 6) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'Inail, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link:

<http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, e sul Sistema http://www.acquistinretepa.it - altri bandi -vetrina Consip.>

Si precisa che, in caso di discordanza con le prescrizioni generali dettate dalla Consip, prevalgono le prescrizioni contenute nella documentazione di gara predisposta da questa stazione appaltante.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 12:00 del 15 luglio 2026** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa o mediante PEC.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima all'indirizzo <http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul Sistema http://www.acquistinretepa.it - altri bandi -vetrina consip.>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

N.B.: Si precisa che la stazione appaltante, in fase di chiarimenti, non effettuerà valutazioni in merito all'ammissibilità alla gara o alla specifica composizione del soggetto concorrente, essendo tale attività di competenza del seggio di gara.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione e alla decisione di non aggiudicare l'appalto avvengono utilizzando il domicilio digitale (PEC) presente negli indici

di cui agli articoli 6-bis e 6-ter e 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla stipulazione del contratto avvengono attraverso il Sistema o attraverso PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti transfrontalieri, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS., da utilizzare ai fini delle comunicazioni della S.A.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione attraverso l'Area comunicazioni del Sistema; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La stazione appaltante provvederà altresì a pubblicare sul proprio sito <http://www.inail.it>>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura i provvedimenti di cui all'art. 90 del Codice, sarà pertanto cura dei concorrenti consultare con ordinaria diligenza il sito per le comunicazioni per le quali non è previsto obbligo di notifica ad personam.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria "P. Calamandrei", in Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (SI), mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformemente al D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) (Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), modificato con D.M. 05/08/2024, come dettagliate nel capitolato speciale e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, trattandosi di unica struttura funzionalmente indivisibile, la sua corretta esecuzione fino alla messa in esercizio del bene rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore.

3.2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori e oneri della sicurezza compresi nell'appalto, ammonta ad € 8.988.928,30 (ottomilioni novecentottantottomilani novecentoventotto/30) oltre IVA 10%, così articolato:

A.1 – IMPORTO TOTALE DELLE OPERE SOGGETTO A RIBASSO	
Lavori a misura	€ 8.822.800,63
A.2 - IMPORTO TOTALE DELLE OPERE NON SOGGETTO A RIBASSO	
<i>Costi e oneri per la sicurezza</i>	€ 166.127,67
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A.1 + A.2)	€ 8.988.928,30

L'importo totale dell'appalto di € **8.988.928,30 IVA esclusa** comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in € **166.127,67** nonché l'importo dei lavori pari ad € **8.822.800,63**, questi ultimi comprensivi del costo della manodopera - al netto di spese generali e utili d'impresa - di cui all'art. 41 comma 13 del Codice - stimati in € **1.721.120,69** come indicato nell'elaborato progettuale denominato "117_C34E_CR3C_STIMA INCIDENZA DELLA MANO DOPERA".

Si precisa che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, come specificato dalla delibera dell'ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, i costi della manodopera rientrano nell'importo complessivo a base di gara e sono soggetti al ribasso di gara. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, da dichiararsi come indicato al successivo par. 17.

L'importo a base di gara è stato calcolato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del Codice.

Ai fini dell'appalto il Prezzario di Riferimento utilizzato è quello della regione Toscana - 2024, inoltre sono stati introdotti dei Prezzi Aggiunti presi da altri prezzari ufficiali (Umbria 2023 per anno 2024) e dei Prezzi Aggiunti di cui è stata compiuta l'Analisi dei Prezzi.

Dalla verifica condotta sulla variazione dei listini citati, i prezziari in progetto risultano allineati ai prezziari aggiornati al 2025.

Ai sensi dell'art. 108 comma 11 del Codice, la stazione appaltante non può attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e nel presente disciplinare di gara.

Il corrispettivo d'appalto è determinato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. m) e dell'art. 5, comma 1, lettera a) dell'allegato I.7 del Codice, per la parte relativa ai lavori e alle provviste e per la parte relativa ai costi della sicurezza di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/08, sulla base di quanto previsto nel progetto esecutivo, comprensivo del piano di

sicurezza e coordinamento e suoi allegati, e dei miglioramenti proposti ed accettati nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art.11 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023, al personale dipendente impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, così come da Prezzari utilizzati.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente del presente appalto, come indicato al par. 6.2 del CSA- Parte I, è di seguito riportato:

- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative;
- F015 – CCNL Edili Artigianato;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese.

Per le categorie scorporabili possono essere applicati i seguenti CCNL:

Per la parte impiantistica:

- C011 - CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti;
- C018 - CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti;
- C019 - PMI settore metalmeccanico ed installazione impianti.
- K051 - CCNL per i lavoratori del settore elettrico

Per le strutture in legno:

- F05A per i dipendenti del settore del legno, arredamento, mobili, aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica;
- F065 aziende artigiane del legno ed affini;
- F066 aziende artigiane del legno ed affini;
- F067 aziende artigiane del legno ed affini.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza si applica l'Allegato I.01 – Contratti collettivi, del codice introdotto dal decreto correttivo.

Potrà essere applicato un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (art.11, comma 3 del D. Lgs.36/2023).

In caso di dichiarazione, nella domanda di partecipazione alla gara (All. 1/A), di altro CCNL rispetto a quello indicato da questa Stazione Appaltante, che comunque garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori, sarà acquisita la **dichiarazione di equivalenza eventualmente rilasciata da un consulente del lavoro**, fermo restando le verifiche di congruità di cui al successivo par. 22.

Il Concorrente si impegna a rispettare, facendone espressa dichiarazione di impegno nella domanda di partecipazione (All. 1/A), i criteri ambientali minimi obbligatori, come

specificati nel documento di progetto denominato "02_C34E_GR2C_RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI".

Il concorrente si impegna, facendone altresì espressa dichiarazione di impegno nel medesimo All. 1/A, a osservare, in caso di aggiudicazione, le norme in materia di conformità agli standard sociali minimi, con le modalità previste all'art. 6.3 del CSA -Parte I.

Le opere di cui sopra rientrano tra quelle indicate all'art. 3 comma 1 lettera e) (interventi di nuova costruzione) del DPR n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. e ai fini fiscali scontano l'aliquota IVA al 10% (dieci per cento) ai sensi del punto 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, come indicato nel quadro economico del progetto esecutivo validato.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e art. 2 dell'allegato II. 12 del Codice, l'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, con relativi importi comprensivi di oneri della sicurezza.

Ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 al Codice, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di lavori tutte a qualificazione obbligatoria:

Categoria Lavori	Classifica con importo	Importo a base di gara	%	Categorie prevalenti e scorporabili - subappalto
OG1 Edifici civili e industriali	V € 5.165.000€	€5.134.007,18	57,11%	Prevalente
OG11 Impianti tecnologici	IV € 2.582.000	€1.896.579,16	21,10%	Scorporabile (subappaltabile)
OS6 Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	III bis € 1.500.000	€1.693.181,85	18,84%	Scorporabile (subappaltabile)
OS32 Strutture in legno	I € 258.000	€ 265.160,11	2,95%	Scorporabile (subappaltabile)
TOTALE CATEGORIE	totale	€ 8.988 928,30	100,00%	

Gli oneri per la sicurezza, pari ad € 166.127,67, sono inclusi nelle voci precedenti in proporzione alle varie categorie.

Per la categoria prevalente **OG1**, a qualificazione obbligatoria, è richiesta l'attestazione di qualificazione in **classifica V**.

La categoria prevalente è la OG1, a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile entro il tetto massimo del 50% dell'importo dei lavori afferenti alla categoria.

I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono indicati nella Tabella sopra riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, previa autorizzazione della stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente disciplinare.

Le opere appartenenti alle categorie scorporabili OG11, OS6 e OS32 a qualificazione obbligatoria, di importo superiore a € 150.000,00, non possono essere eseguite dal concorrente se lo stesso non è in possesso della specifica qualificazione; in alternativa, a

scelta del concorrente, l'impresa può costituire RTI con soggetti in possesso delle relative qualificazioni o subappaltare, obbligatoriamente al 100% del relativo singolo importo, **qualora la sua qualificazione per la categoria prevalente sia sufficiente a coprire l'importo della/e categoria/e scorporabile/i.**

In carenza di qualificazione da parte dell'operatore economico singolo o associato, **il subappalto è necessario.**

Ai sensi dell'art. 30 comma 4, Allegato II.12 al Codice, il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni, ancorché diverse per categorie e per importi da quelle richieste nella presente procedura, pari ad almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi del D.M. 37/2008 per l'esecuzione delle opere dell'appalto le imprese esecutrici dovranno essere abilitate all'esecuzione dei lavori e degli impianti previsti dall'art.1. L'impresa esecutrice dovrà possedere la specifica abilitazione (lett. a, b, c, d, e, f, g del citato art.1) in funzione dell'opera realizzata.

L'appalto è finanziato con fondi Inail.

4. DURATA DELL'APPALTO, REVISIONE PREZZI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

4.1 Durata

L'affidatario dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine contrattualmente previsto di complessivi **entro il termine di 540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126 del Codice, come modificato dal Correttivo, verrà riconosciuto un premio di accelerazione se l'ultimazione dei lavori avvenisse in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, con le modalità indicate all'art. 3.9 del CSA.

4.2 Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, come integrato dal Correttivo, si applicano le clausole di revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Tali clausole non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Come indicato all'art. 4.4 del CSA, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di costo delle lavorazioni adottati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 743 del 30 marzo 2026, determinati sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) di cui alla tabella A dell'Allegato II.2-bis del Codice, resi disponibili nella banca dati ISTAT (IstatData), raggiungibile al seguente indirizzo <https://esploradati.istat.it/databrowser/#/>

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120 del Codice e dall'Allegato II.14, come modificati dal decreto correttivo, secondo le modalità di cui all'art. 2.6 del CSA-Parte I.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (pari al 20%) la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura, in forma singola o associata, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, come modificate dal Correttivo.

Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Le opere ricadenti nella categoria prevalente (OG1), ritenuta essenziale in quanto comprensiva anche delle strutture, sono eseguite dall'offerente, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, dalla mandataria capogruppo in misura maggioritaria.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, nonché le parti/percentuali dei lavori che saranno eseguiti dal consorzio/dalle consorziate esecutrici.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara e in particolare:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, la stazione appaltante provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine di 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione al lotto/alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione al lotto/alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 17 del Codice, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Le medesime previsioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative o malfunzionamenti nell'utilizzo del FVOE si applica quanto previsto al par. 23 del presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100 c. 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 e 5, lett. a) del Codice, tale requisito è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA di cui al successivo par. 7.2.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione dell'Allegato 1/A – Domanda di partecipazione e dell'all. 1/B - DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

- a) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale adeguati ai lavori da assumere, da comprovare mediante **attestazione SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche indicate al precedente par. 3.2.

Si applicano le disposizioni previste dall'Allegato II.12 del Codice.

- b) per l'esecuzione delle opere dell'appalto che rientrano nell'ambito dell'art. 1 comma 2 (lett. a, b, c, d, e, f, g) del **D.M. Sviluppo Economico 37/2008**, le imprese esecutrici devono essere abilitate così come previsto dall'art. 3 ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto; se in possesso dell'appaltatore, tale requisito dovrà essere dichiarato in fase di gara e verrà comprovato in fase di aggiudicazione; se si ricorre al subappalto qualificante, il possesso delle relative abilitazioni verrà comprovato nei confronti della ditta esecutrice indicata quale subappaltatrice e dovrà essere dimostrato nel relativo contratto, al fine del rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.

Il possesso dei requisiti è autodichiarato nel DGUE mediante compilazione della Parte II, sezione A "Informazioni sull'operatore economico"

7.3 Indicazioni sui requisiti speciali per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o in consorzio ordinario di indicare in sede di gara **a pena di esclusione** i ruoli rispettivamente assunti (mandataria e mandante/i) nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, anche al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

Il requisito relativo all'attestazione SOA di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. I raggruppamenti temporanei debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnico-professionale.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale per l'ammissione alla presente procedura dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, si rimanda espressamente al dettato normativo di cui all'art. 67 del Codice, come modificato dal Correttivo e dalla legge n.34 del 11/03/2026.

N. B.: Il requisito relativo al D.M. 37/2008 di cui al punto 7.2 lett. b) rappresenta un requisito di esecuzione, con la possibilità pertanto, qualora non posseduto dal concorrente in fase di partecipazione, di essere comprovato dall'impresa esecutrice subappaltatrice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice degli Appalti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n.36/2023, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.100 comma 1, lett. b) e c) del

Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al par. 7.1

Si segnala che nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto **l'attestazione SOA**, oggetto di prestito dev'essere l'intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione e l'altro per il prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice degli Appalti, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (avvalimento premiale), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, non è consentito partecipare alla stessa gara in qualità di impresa ausiliaria di altro concorrente, salvo che non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti.**

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e quelli di cui all'articolo 7 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al paragrafo 15.2, compilando il modello Allegato 1/C.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e del Capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché **la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG1), subappaltabile nel limite del 50% dell'importo della categoria.**

Le categorie scorporabili **OG11**, **OS6** e **OS32** sono subappaltabili al 100% a imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

In carenza di qualificazione per la/e categoria/e scorporabile/i, (subappalto necessario) l'importo della categoria scorporabile deve essere compreso nella classifica della categoria prevalente.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, compilando la Parte II – Sezione D del DGUE, precisando la percentuale che intende affidare alle piccole e medie imprese, in ogni caso in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, come modificato dal decreto correttivo.

In caso di mancata indicazione di detta percentuale si applica il 20%, previsto dalla norma.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto **non è regolarizzabile**. In mancanza di tale indicazione il subappalto è **vietato**.

La dichiarazione è **necessaria**, in caso di carenza di requisiti qualificanti di cui al precedente paragrafo **7.2 lett. a)**. La mancata espressione della volontà di ricorso al **subappalto necessario** comporta l'immediata **esclusione** dalla gara.

L'istanza di autorizzazione al subappalto dovrà essere presentata dall'aggiudicatario in conformità alle istruzioni e al modello di domanda reperibili sul sito istituzionale al seguente link:

<https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-moduli/appalti-di-lavori-e-servizi-tecnici/Subappalti-d-lgs-36-2023.html>

Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto **non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il cd. subappalto a cascata**.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari a € 179.778,57.

Dati Stazione Appaltante: INAIL – D.C. Patrimonio - C.F. 01165400589 – con sede in Roma – Piazzale G. Pastore n. 6 - 00144 – PEC: dcpatrimonio@postacert.inail.it

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie,

solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni previste dall'allegato II.13, del codice dei contratti per il settore di competenza.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a: "Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa Generale", IBAN IT75 B030 6903 2011 0000 0300 010, (in caso di operatività estera) BIC BCITITMM, presso Banca Intesa San Paolo, filiale 00451 Viale dell'Arte, 68 - 00144 Roma, indicando quale causale "**cauzione provvisoria procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola "P. Calamandrei" in Via Aldo Moro nel Comune di Poggibonsi (Gara n. 6/2026)**"; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che la garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per come modificato in attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per 270 (duecentosettanta) dalla data di presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi interessati dai lavori oggetto della presente procedura è **facoltativo**. La mancata effettuazione del sopralluogo **non è causa di esclusione dalla procedura di gara**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa richiesta di appuntamento da inoltrare entro le **ore 12:00 del 15 luglio 2026** ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: Arch. Lucia Bossio l.bossio@inail.it; Ing. Concita Buchicchio: c.buchicchio@inail.it.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore, purché in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68 comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è: **BC17247520**

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.

445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 luglio 2026 a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Allo stesso modo, si consiglia di provvedere per tempo alla registrazione dell'operatore economico sul Sistema, in particolare per i concorrenti con struttura diversa dall'operatore singolo.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al par. 1 allegato "Sistema informatico di negoziazione".

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB per singolo file**, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Al fine di facilitare le operazioni, **si invita al caricamento di cartelle.zip fino al raggiungimento della capienza massima consentita di 20 MB.** Nel caso invece fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento dello stesso in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla **procedura**.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Le dichiarazioni di cui agli allegati 1/A, 1/A.1, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E potranno essere redatte conformemente ai modelli predisposti e messi a disposizione nel sito istituzionale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio, ex art. 108 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice per 270 (duecentosettanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante, entro il termine ultimo fissato da quest'ultima, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o

nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine congruo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. 1/A)	Amministrativa
Procure	Amministrativa
Elenco soggetti art. 94 (All. 1/A.1) ed eventuale documentazione aggiuntiva	Amministrativa
DGUE del concorrente (All. 1/B) impresa singola, imprese raggruppate, consorziate, esecutrici, ausiliarie, ecc.	Amministrativa
Dichiarazione ausiliaria (All. 1/C) e contratto di avvalimento	Amministrativa
Eventuale documentazione di ammissione al concordato preventivo (dichiarazione, relazione, ecc.)	Amministrativa
Garanzia provvisoria con dichiarazione di impegno al rinnovo	Amministrativa
Certificazioni e documenti per riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Amministrativa

Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Patto di integrità (All.2)	Amministrativa

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1/A e dovrà essere presentata unitamente all'Allegato 1/A.1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale,

codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link: <https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice-comportamento.html?all=true> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto per tutta la sua durata il CCNL indicato nel bando oppure altro CCNL che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel presente Disciplinare di gara, di cui se ne dichiara l'equivalenza ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e art. 5 comma 1 dell'Allegato I.01 del medesimo D.lgs., mediante Dichiarazione di equivalenza rilasciata eventualmente da un Consulente del Lavoro;
- di accettare il patto di integrità *determina del Commissario straordinario n. 35/2024* accessibile al seguente link: <https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-delibere-cs/dettaglio.2024.02.delibera-comm-straord-n-35-del-20-feb-2024.html>
- di acconsentire al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 2.7.

Inoltre, in conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Per gli operatori economici ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs.12 gennaio 2019 , n. 14**, il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di società, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Modalità di pagamento del bollo: la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato:

a) mediante **utilizzo del modello** F 24 dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- della denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Inail, P.le Giulio Pastore, 6 – Roma, C.F. 01165400589;
- del codice degli uffici finanziari della provincia di Roma: RCJ
- del codice tributo: 1552" denominato "ATTI PRIVATI - Imposta di bollo";

b) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

c) In alternativa **il concorrente può acquistare la marca da bollo** da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. (in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta) dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.
5. Patto di integrità dell'ausiliario.

15.3 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (Allegato 1/B) secondo quanto di seguito indicato.

Qualora l'operatore economico intendesse caricare sulla piattaforma il DGUE in formato .xml, si chiede, al fine di facilitare le operazioni della Stazione Appaltante, di produrre anche una versione in formato .pdf.

È possibile reperire e compilare il medesimo documento attraverso la piattaforma di approfondimento digitale emanata da AgID secondo le indicazioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.06.2023 n.6212 in vigore del nuovo Codice degli Appalti.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'esclusione e/o l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare e la percentuale da affidare alle piccole e medie imprese, qualora superiore al 20%.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1/A e le imprese ausiliarie indicate nel DGUE, rendono le dichiarazioni contenute nell'Allegato 1/A.1, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

15.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
2. documento attestante la garanzia provvisoria corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
3. patto di integrità sottoscritto per accettazione con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da persona avente il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa. Il patto di integrità deve essere prodotto e sottoscritto da tutti i soggetti che devono presentare il DGUE;
4. *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.;

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indicano le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (come da Allegato 1/A).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (come da Allegato 1/A).

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio da cui si evince la regolamentazione delle consorziate esecutrici indicate nell'appalto all'interno del Consorzio;
- (*esclusivamente per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett.d del Codice*) dichiarazione in cui si indicano le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dal consorzio/consorziate esecutrici (come da Allegato 1/A).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione (come da Allegato 1/A) attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
 - c) le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (come da Allegato 1/A).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (come da Allegato 1/A).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni (come da Allegato 1/A) rese da ciascun concorrente aderente alla aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti/percentuali delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica, in unico file o in file separati, la documentazione indicata nella tabella seguente, distinta per ciascun criterio:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Offerta Tecnica-Criterio A)	Tecnica
Offerta Tecnica-Criterio B)	Tecnica
Offerta Tecnica-Criterio C)	Tecnica
Offerta Tecnica-Criterio D)	Tecnica
Contratto di avvalimento (in caso di avvalimento premiale)	Tecnica

Di seguito vengono descritti i contenuti richiesti per ciascun criterio e sub criterio, come sintetizzati nella Tabella di cui al successivo par. 18.1.

A) Miglioramento del pregio estetico, tecnico e delle caratteristiche prestazionali, funzionali.

a1 -Miglioramento delle caratteristiche esecutive prestazionali AUDITORIUM, PALESTRA e REFETTORIO

Miglioramento prestazionale ed esecutivo del **clima acustico**, anche con l'uso di materiali tecnologicamente avanzati, degli ambienti Auditorium, Refettorio e Palestra.

Al riguardo si richiede una relazione tecnica illustrativa corredata da grafici progettuali, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4) e a firma anche di un tecnico abilitato, riportante la proposta migliorativa.

a2 - Miglioramento delle caratteristiche del pacchetto di copertura

Miglioramento del pacchetto di copertura dell'edificio con particolare riferimento alle prestazioni termoisolanti dei solai di copertura con eventuale diminuzione dei carichi permanenti.

Al riguardo si richiede una relazione tecnica illustrativa corredata da grafici progettuali, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4) e a firma anche di tecnico abilitato, riportante la proposta migliorativa.

a3 - Miglioramento sistemazione area esterna.

Miglioramento delle aree esterne con riferimento ai sistemi di illuminazione e all'arredo e sistemazione del verde.

Al riguardo si richiede una relazione descrittiva, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4) contenenti anche le eventuali elaborazioni grafiche, sottoscritta anche da tecnico abilitato, che indichi la tipologia e le caratteristiche dei prodotti.

a4 - Potenziamento dotazioni Auditorium

Fornitura di arredi e strumentazioni per l'auditorium che ne potenzino le possibilità di utilizzo.

Al riguardo si richiede una relazione descrittiva, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4) contenenti anche le eventuali elaborazioni grafiche, sottoscritta anche da tecnico abilitato, che indichi la tipologia e le caratteristiche dei prodotti.

a5 - Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'edificio

Miglioramento delle caratteristiche di accessibilità e fruibilità delle aree interne ed esterne all'edificio ai sensi del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 e Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Al riguardo si richiede una relazione tecnica sottoscritta anche da tecnico abilitato, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4), contenente anche le eventuali elaborazioni grafiche.

B) Miglioramento delle performance energetiche e della tutela dell'ambiente in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 come modificato dal D.M. 5 agosto 2024.

b1 - Miglioramento delle pompe di calore per il condizionamento dell'edificio.

La proposta dovrà prevedere macchine con caratteristiche migliori rispetto a quelle previste in progetto. I parametri di valutazione della miglioria saranno: efficienza energetica (COP) – rumorosità (livelli di pressione e potenza sonora) caratteristiche ambientali liquido refrigerante, peso macchinario.

Saranno a carico dell'offerente tutti gli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti in progetto, che l'installazione delle macchine proposte potranno comportare.

Al riguardo si richiede una relazione descrittiva e di calcolo dei componenti proposti, composta da un max di **3 pagine formato A3** (o 6 pagine formato A4) contenenti anche le eventuali elaborazioni grafiche, sottoscritta anche da tecnico abilitato, che indichi la tipologia e le caratteristiche dei prodotti, **nonché una dichiarazione di totale compatibilità del sistema migliorativo proposto con le altre componenti impiantistiche previste nel progetto esecutivo.**

b2 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022, modificato dal D.M. 5 agosto 2024.

L'operatore economico dovrà certificare il possesso di una "Attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme", come riportato alla prima parte del paragrafo "verifica" del punto 3.2.2. dei C.A.M. di cui all'allegato al suddetto decreto.

b3 – Sistemi di gestione ambientale.

Possesso di certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità o equivalenti.

C) Migliorie di carattere organizzativo/operativo – gestione e controllo della qualità e della sicurezza nel cantiere.

c1 - Gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori e di terzi nel cantiere.

La proposta deve specificare il sistema di gestione della sicurezza che sarà adottato in termini di controlli, formazione e di gestione digitale di tutti gli eventi del cantiere riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza.

Al riguardo si richiede una relazione sottoscritta anche da tecnico abilitato per gli aspetti specialistici, composta da un max di **2 pagine formato A3** (o 4 pagine formato A4) che descriva in particolar modo le modalità di organizzazione e gestione del cantiere proposto per l'ottenimento della migliore qualità possibile durante la realizzazione dell'opera.

D – Certificazioni

d1 – Rating di Legalità

Il concorrente dovrà dimostrare il possesso del requisito premiale attraverso la presentazione del Certificato in copia conforme del rating di legalità da 1 a 3 stellettes in corso di validità, o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R. n.445/2000. Per garantire la maggiore concorrenza delle microimprese (come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea "impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e delle imprese di nuova costituzione (iscrizione al registro delle Imprese inferiore a 2 anni), l'operatore economico dichiara che i soggetti rilevanti ai fini del rating, (direttore tecnico, direttore generale,

rappresentante legale, amministratori, soci) assolvono ai criteri indicati per l'ottenimento del rating stesso.

d2 – Certificazione di qualità UNI ISO 45001

Possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI ISO 45001 del 2018 sui "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" (già OSHAS 18001) o equivalente, dimostrato con copia conforme del relativo certificato, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione accreditato.

Relativamente all'offerta tecnica, sono ammesse proposte che comportino modifiche al progetto solo nei limiti delle condizioni esplicitate nei criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica. In ogni caso le soluzioni migliorative non devono comportare oneri economici ulteriori per la stazione appaltante, né devono modificare il progetto al punto da dover richiedere ulteriori autorizzazioni, neanche se solo formali, da parte di Enti competenti (Comune, Regione, Comando provinciale dei VVF, Sovrintendenza alle belle arti, ...).

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- 1) Tutti i documenti costituenti l'Offerta Tecnica devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e da tecnico abilitato (ove previsto);
- 2) Gli elaborati non sottoscritti non saranno oggetto di valutazione;
- 3) Non sono computati nel numero massimo di pagine le copertine e gli eventuali sommari delle relazioni e delle schede;
- 4) Le relazioni devono essere redatte utilizzando nella scrittura il carattere Verdana corpo 11, larghezza del rigo max 17cm in caso di foglio A4, 38cm in caso di foglio A3, interlinea 1,5;
- 5) Qualora fossero prodotte relazioni composte da un numero di pagine superiori a quelle prescritte e/o venisse utilizzato un diverso format, la Commissione valuterà solo i contenuti corrispondenti alle pagine e al format prescritto. Le parti eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione;
- 6) Non saranno oggetto di valutazione elementi dell'offerta incompleti, parziali, plurimi, indeterminati, sottoposti a condizione, a riserva, o che eccepiscano clausole contenute nel disciplinare di gara o nel capitolato o che riportino la dicitura "tipo ...".
- 7) Le migliorie proposte descritte in modo non chiaro non saranno valutate.
- 8) Le irregolarità e/o carenze formali e/o sostanziali dell'offerta tecnica sono sanabili mediante soccorso istruttorio, nei limiti previsti dall'art. 101 comma 3 del Codice.
- 9) Nei documenti costituenti "Offerta tecnica" non dovranno in alcun modo essere inseriti elementi afferenti all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta economica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Dichiarazione costi manodopera e sicurezza aziendali (All. 1/D)	Economica
Giustificativi costi manodopera (eventuale)	Economica
Dichiarazione di equivalenza tutele (eventuale)	Economica
Valorizzazione migliorie offerte (All. 1/E)	Economica

L'**Offerta Economica** è costituita, a pena di esclusione, dal documento generato automaticamente dal Sistema e firmato digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate che dovrà indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **il ribasso unico percentuale** offerto rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, e soggetto a ribasso, escluso IVA;
- b) l'indicazione degli **oneri della sicurezza aziendali**, concernenti l'adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza riguardanti lo specifico cantiere;
- c) i **costi della manodopera**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi, secondo il fac-simile All. 1/D. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- d) la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice, in caso di applicazione di altro CCNL. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

In caso in cui la piattaforma non preveda appositi campi per l'indicazione dei costi della manodopera o degli oneri della sicurezza aziendali, l'operatore economico può caricare separatamente apposita dichiarazione debitamente sottoscritta, secondo il fac-simile All. 1/D.

Verranno prese in considerazione tre cifre decimali.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento dei giustificativi allega, oltre a quelli in chiaro, una versione degli stessi con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta economica dovrà inoltre contenere il valore economico delle singole proposte migliorative eventualmente offerte (inteso come differenza tra l'importo stimato dal

concorrente per la soluzione migliorativa proposta e l'importo delle componenti già comprese e previste nel progetto a base di gara) espresso in cifre e in lettere, sintetizzate utilizzando lo schema di cui all'allegato 1/E. Il predetto valore economico dovrà essere giustificato con la presentazione di computo metrico estimativo determinato sulla base di voci desunte dal prezzario Regione Toscana in vigore alla data dell'offerta, con l'evidenza dei costi della manodopera e della sicurezza.

La mancata presentazione dell'All. 1/E e del computo metrico estimativo delle migliori nell'offerta economica non è causa di esclusione.

L'allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato nell'apposita sezione del Sistema.

Il predetto valore economico delle singole proposte (prodotti, attrezzature e manodopera), dovrà essere determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati alla data dell'offerta e consegnata nel dettaglio dall'aggiudicatario al momento dell'affidamento.

Si precisa che per quanto riguarda gli elementi dell'offerta tecnica oggetto di quotazione (a1, a2, a3, a4, a5 e b1), qualora il concorrente ottenga un punteggio insufficiente, in caso di aggiudicazione, le migliori proposte non saranno realizzate e il loro ammontare, quantificato nell'Allegato 1/E, sarà impegnato in ulteriori migliorie da stabilire in fase di cantiere o detratto dal conto finale dei lavori.

L'offerta dovrà risultare congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del codice è fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dichiarare costi inferiori dimostrando che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- 1) **Tutti i documenti costituenti l'“Offerta economica” devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale, dai soggetti e con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di gara.**
- 2) Non sono ammesse offerte in aumento, incomplete, parziali, plurime, indeterminate, sottoposte a condizione, a riserva, o che eccepiscano clausole contenute nel disciplinare di gara o nel capitolato.
- 3) Irregolarità e/o carenze formali e/o sostanziali dell'Offerta economica sono sanabili mediante soccorso istruttorio, ai sensi del precedente paragrafo 14 e nei limiti previsti dall'art. 101 comma 3 del Codice.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'Allegato II.6 – lettera C – comma 9 del D.Lgs 36/2023 non sono ammesse varianti in sede di offerta, salvo modifiche nei limiti indicati nei criteri di valutazione.

Le migliorie che comportano eventuali varianti non saranno oggetto di valutazione.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio MASSIMO ATTRIBUIBILE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio MASSIMO ATTRIBUIBILE	Punteggio DISCREZIONALE (D) TABELLARE (T)
A. Miglioramento del pregio estetico, tecnico e delle caratteristiche prestazionali, funzionali.	40	<i>a.1 Miglioramento delle caratteristiche esecutive prestazionali AUDITORIUM, PALESTRA e REFETTORIO</i>	12	D
		<i>a.2 Miglioramento delle caratteristiche del pacchetto di copertura</i>	6	D
		<i>a.3 Miglioramento sistemazione area esterna</i>	6	D

		a.4 Potenziamento dotazioni Auditorium	10	D
		a.5 Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'edificio	6	D
B. Miglioramento delle performance energetiche della tutela dell'ambiente anche in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 come modificato dal D.M. 5 agosto 2024	16	b.1 Miglioramento delle caratteristiche delle pompe di calore per il condizionamento dell'edificio	10	D
		b2. Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (CAM di cui al D.M. 23.06.2022, modificato dal D.M. 5 agosto 2024.)	3	T
		b3. Sistemi di gestione ambientale	3	T
C. Migliorie di carattere organizzativo/op erativo – gestione e controllo della qualità e della sicurezza nel cantiere	10	c.1 Gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori e di terzi nel cantiere	10	D
D. Certificazioni	4	d.1 Rating di Legalità	2	T
		d.2 certificazione di qualità UNI ISO 45001	2	T
Totale	70			

(*) Nella colonna "PUNTEGGIO DISCREZIONALE (D) O TABELLARE (T)" vengono indicati:

- con la lettera **D** i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante ai singoli componenti della commissione giudicatrice;
- con la lettera **T** i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio di tipo discrezionale, "D" nella *Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica*, la commissione attribuisce un coefficiente medio (espresso fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore ove la terza cifra sia pari o superiore a 5), variabile da zero a uno, ottenuto mediante il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, con step pari a 0,05 punti, secondo la seguente tabella.

insufficiente	0,00
sufficiente	da 0,10 a 0,40
discreto	da 0,45 a 0,60
buono	da 0,65 a 0,80
ottimo	da 0,85 a 1,00

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio di tipo tabellare, "T" nella **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, in base a quanto di seguito previsto nel sub- criterio che prevede tale sistema di valutazione.

I punteggi saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

I criteri di valutazione dei punteggi dei sub-criteri sono quelli di seguito descritti.

A) Miglioramento del pregio estetico, tecnico e delle caratteristiche prestazionali, funzionali.

Punti tot. 40

a1 - Miglioramento delle caratteristiche esecutive prestazionali AUDITORIUM, PALESTRA e REFETTORIO.

Per gli ambienti Auditorium, Palestra e Refettorio, il miglioramento acustico degli ambienti riguarda l'effetto riverberante dovuto al volume del parlato e alla natura dei materiali di finitura non particolarmente assorbenti (intonaci lisci, linoleum, ecc.).

La correzione acustica potrà essere ottenuta con impiego di materiali fonoassorbenti, specie nel campo delle frequenze medio-alte, comunque rigidi, robusti, resistenti all'umidità e igienici.

Tali materiali potranno essere applicati, in relazione alla geometria, volume e caratteristiche degli ambienti, sia a soffitto che a parete.

La disposizione delle pannellature fonoassorbenti potrà essere anche discontinua (purché con disegno esteticamente coerente con i materiali e le geometrie di progetto) e potranno avere scanalature o rilievi per aumentare le caratteristiche di assorbimento del rumore.

Saranno valutate proposte migliorative del comfort acustico dei tre ambienti, attribuendo ad ognuno il seguente punteggio massimo:

Auditorium	Punti 4
Palestra	Punti 4
Refettorio	Punti 4

Per ognuno dei singoli ambienti la valutazione della proposta sarà effettuata sul miglioramento dei valori di alcuni descrittori acustici rispetto ai valori minimi di riferimento e sulla qualità tecnica, prestazionale e di durabilità dei materiali. La valutazione considererà anche l'armonico inserimento dei trattamenti fonoassorbenti su pareti e/o soffitti rispetto ai materiali e al grado di finitura previsti nel progetto esecutivo.

Il peso attribuito ai singoli parametri di valutazione per ogni singolo ambiente sarà il seguente:

Tempo di riverberazione T [s]	Punti 1
Trasmissibilità del parlato STI [%]	Punti 1
Aspetti legati all'armonico inserimento dei materiali	Punti 2

Per quanto riguarda i tre descrittori acustici, per ognuno sarà individuato il valore migliore che, rapportato a 1, riproporzionerà quelli di tutte le altre offerte. I coefficienti così ottenuti verranno presi in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Pertanto, ai fini della valutazione, sarà attribuito ai descrittori acustici un punteggio mediante la seguente formula:

$PT_i [s] = k(t)_i \times 1$
$PSTI_i [%] = k(s)_i \times 1$

Dove i punteggi:

- PT_i : punteggio relativo al tempo di riverberazione per l'offerta i
 - $PC50_i$: punteggio relativo alla chiarezza acustica per l'offerta i
 - $PSTI_i$: punteggio relativo alla trasmissibilità del parlato per l'offerta i
- sono calcolati per mezzo dei coefficienti $k(t)_i$, $k(c)_i$ e $k(s)_i$, definiti per ciascun descrittore come di seguito specificato:
- **$k(t)_i = T_{min}[s]/T_i[s]$**
 - **$k(s)_i = STI_i[%]/STI_{max}[%]$**

All'elemento di valutazione TE (aspetti tecnici ed estetici) sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto per i "Punteggi discrezionali", secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

Il criterio di valutazione per singolo ambiente e parametro di valutazione è descritto nella seguente tabella riepilogativa:

Parametri valutazione	Tempo di Riverberazione	Trasmissibilità del parlato	Aspetti tecnici ed estetici	Punti max
	PT [s]	PSTI [%]	PTE	TOT
a1.1 - auditorium	$(T_{min}[s]/T_i[s])*1$	$(STI_i[%]/STI_{max}[%])*1$	$(TE_i/TE_{max})*1$	4
a1.2 - palestra	$(T_{min}[s]/T_i[s])*1$	$(STI_i[%]/STI_{max}[%])*1$	$(TE_i/TE_{max})*1$	4
a1.3 - refettorio	$(T_{min}[s]/T_i[s])*1$	$(STI_i[%]/STI_{max}[%])*1$	$(TE_i/TE_{max})*1$	4
				12

Il punteggio complessivo sarà dato:

$$\text{Punteggio} = \text{PT [s]} + \text{PSTI [%]} + \text{PTE}$$

Qualora la proposta migliorativa del concorrente non ottenga un punteggio di almeno 5 punti (su 12) essa non sarà considerata accettabile e quindi si intenderà respinta: pertanto, in caso di aggiudicazione, la miglioria proposta non dovrà essere realizzata.

A tale proposito l'indicazione del valore economico delle proposte migliorative da inserire nell'offerta economica dovrà riguardare la palestra, la sala mensa e lo spazio connettivo.

NOTA BENE:

Per i criteri di progettazione e correzione acustica degli ambienti indicati si rimanda alle linee guida per una corretta progettazione acustica di ambienti scolastici AIA Associazione italiana di Acustica.

La valutazione complessiva delle soluzioni proposte terrà conto sia del valore dei descrittori acustici risultanti dalla proposta migliorativa che della qualità tecnica, prestazionale e di durabilità dei materiali. La valutazione considererà anche l'armonico inserimento dei trattamenti fonoassorbenti su pareti e/o soffitti rispetto ai materiali e al grado di finitura previsti nel progetto esecutivo.

I valori minimi di riferimento dei descrittori acustici, rispetto cui sarà valutata la proposta migliorativa, sono riportati di seguito:

Locale	Categoria	Volume [mc]	Tempo di riverberazione T [s]	Trasmissibilità del parlato STI [%]
Auditorium	A2	1.180,00	$\leq T_{ottA2}$ <i>Come da norma di riferimento</i>	$\geq 0,6$
Palestra	A5	4.450,00	$\leq T_{ottA5}$ <i>Come da norma di riferimento</i>	$\geq 0,5$
Refettorio	A6.5	440,00	$\leq 0,55$	$\geq 0,6$

			<i>Valore di progetto. Si veda elaborato "PROGETTO ACUSTICO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI"</i>	
Riferimento normativo			UNI 11532-2:2020	UNI 11532-2:2020 UNI 11367:2023

a2 – Miglioramento delle caratteristiche del pacchetto di copertura.

Sarà valutata una proposta di miglioramento delle caratteristiche prestazionali in termini di contenimento dei consumi energetici, comprensivo anche dell'impermeabilizzazione delle superfici, nel rispetto delle tipologie indicate in progetto. La valutazione per l'attribuzione del punteggio farà riferimento alle caratteristiche prestazionali dei materiali offerti che presentino miglioramenti in termini di durabilità e trasmittanza e comportino una eventuale diminuzione dei carichi totali. Nell'elaborato dovrà essere confrontata la soluzione proposta con quella progettuale al fine di potere apprezzare la miglioria.

Non sono ammesse diciture quali "tipo ..." ma solo quelle che individuino uno specifico sistema commerciale.

Al sub elemento a.2 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

a3 – Miglioramento sistemazione area esterna.

Sarà valutata una proposta per il miglioramento estetico e funzionale della sistemazione esterna del fabbricato, con l'offerta di spazi didattici/ricreativi esterni attrezzati con arredi idonei all'età scolare di riferimento e che presentino caratteristiche di resistenza e durabilità, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali.

Al sub elemento a.3 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

a4 – Potenziamento dotazioni Auditorium.

Sarà valutata una proposta per il miglioramento estetico e funzionale dell'auditorium, attraverso la fornitura di arredi e strumentazioni che ne potenzino le possibilità di utilizzo. Sarà particolarmente apprezzato l'impiego di soluzioni innovative e materiali di qualità che assicurino comfort, versatilità degli spazi e facilità di manutenzione, favorendo al contempo la multifunzionalità dell'ambiente e l'inclusività delle attività che vi si svolgono.

Al sub elemento a.4 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata

a5 – Miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'edificio.

Sarà valutata una proposta per il miglioramento degli spazi e dei percorsi per l'accesso e la fruibilità dei servizi e degli ambienti nonché il miglioramento delle relazioni sociali per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Al sub elemento a.5 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

B) Miglioramento delle performance energetiche e della tutela dell'ambiente anche in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 come modificato dal D.M. 5 agosto 2024

Punti tot. 16

b1 – Miglioramento delle pompe di calore per il condizionamento dell'edificio.

Saranno valutate le migliorie rispetto al progetto riguardanti le pompe di calore. Le migliorie dovranno riferirsi all'efficienza energetica delle macchine, alla tipologia di gas refrigerante utilizzato e al relativo valore di GWP (global warming potential), alla rumorosità, alla qualità e all'affidabilità della macchina.

Per la valutazione della miglioria proposta dovranno essere indicati, per le macchine che l'offerente propone di installare, marca e modello di macchina, valori di efficienza energetica (EER e ESEER), gas refrigerante utilizzato e relativo valore di GWP, la potenza e la pressione sonora. Dovranno inoltre essere indicate le caratteristiche principali della macchina (dimensioni, pesi, portate e perdite di carico agli scambiatori, assorbimenti elettrici ecc.). Non sono ammesse diciture quali "tipo ..." ma solo quelle che individuino uno specifico prodotto disponibile in commercio.

Al sub elemento b.1 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

Non sarà valutata l'offerta carente della dichiarazione di totale compatibilità del sistema migliorativo proposto con le altre componenti impiantistiche previste nel progetto esecutivo rilasciata dal tecnico abilitato.

b2 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 23 giugno 2022, modificato dal D.M. 5 agosto 2024.

L'operatore economico dovrà certificare il possesso di una "Attestazione di conformità, al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme", come riportato alla prima parte del paragrafo "verifica" del punto 3.2.2. dei C.A.M. di cui all'allegato al suddetto decreto.

In assenza di certificazioni come sopra identificate, saranno ammesse certificazioni ritenute equivalenti. La valutazione è rimessa alla Commissione giudicatrice la quale, avuto riguardo alle specifiche certificazioni e/o specifico contenuto del mezzo di prova prodotto, verificherà che sia soddisfatto il perseguimento delle finalità a cui rimanda lo specifico criterio. In ogni caso si ricorda che l'equivalenza inverte l'onere della prova in capo al soggetto che decide di avvalersene (Allegato II.5, PARTE II - A - SPECIFICHE TECNICHE, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari tutte le imprese devono dimostrare il possesso del certificato, **a pena di nullità del punteggio.**

In caso di punteggi diversi assegnati ai singoli componenti di un raggruppamento o di un consorzio ordinario, sulla base del possesso della certificazione ESG o di altra

certificazione equivalente, il punteggio complessivo tabellare verrà assegnato al concorrente in base alla media dei singoli punteggi ottenuti da ciascuna impresa.

Con riferimento ai Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice, è sufficiente che il certificato sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Al criterio sarà attribuito un punteggio tabellare pari a massimo 2 punti legato al possesso del requisito:

Presente (norma UNI)	Punti 2
Presente (altro)	Punti 1
assente	Punti 0

b3 – Sistemi di gestione ambientale.

È attribuito il punteggio all'operatore economico in possesso di una certificazione di conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità o equivalenti.

In assenza di certificazione come sopra identificata, saranno ammesse certificazioni ritenute equivalenti. La valutazione è rimessa alla Commissione giudicatrice la quale, avuto riguardo alle specifiche certificazioni e/o specifico contenuto del mezzo di prova prodotto, verificherà che sia soddisfatto il perseguimento delle finalità a cui rimanda lo specifico criterio. In ogni caso si ricorda che l'equivalenza inverte l'onere della prova in capo al soggetto che decide di avvalersene (Allegato II.5, PARTE II - A – SPECIFICHE TECNICHE, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

Al criterio è attribuito un punteggio tabellare pari a 2 punti, legato al possesso del requisito:

Presente (norma UNI)	Punti 2
Presente (altro)	Punti 1
assente	Punti 0

Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari tutte le imprese devono dimostrare il possesso del certificato, **a pena di nullità del punteggio.**

In caso di punteggi diversi assegnati ai singoli componenti di un raggruppamento o di un consorzio ordinario, sulla base del possesso della certificazione UNI ISO 14001 o di altra certificazione equivalente, il punteggio complessivo tabellare verrà assegnato al concorrente in base alla media dei singoli punteggi ottenuti da ciascuna impresa.

Con riferimento ai Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice, è sufficiente che il certificato sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

C) Migliorie di carattere organizzativo/operativo – gestione e controllo della qualità e della sicurezza nel cantiere.

Punti tot. 10

c1- Gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori e di terzi nel cantiere

Sarà valutato complessivamente il sistema di gestione della sicurezza proposto sulla base dei seguenti elementi:

- la frequenza dei controlli delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro, con invio tempestivo dei relativi rapporti scritti al CSE e al RUP, in attuazione dell'art. 97 c. 1 del D.lgs. 81/08;
- i curricula formativi in materia di salute e sicurezza del/i soggetto/i incaricato/i dei suddetti controlli, coerentemente con l'art. 97 c. 3ter del D.lgs. 81/08. Nel caso in cui i soggetti indicati nell'offerta tecnica siano di fatto, per motivi vari, sostituiti con altri in cantiere, questi dovranno avere analogo livello di formazione e dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione dei lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione;
- la periodicità degli eventi formativi all'interno del cantiere sulle regole di salute e sicurezza da rispettare nelle varie lavorazioni in coerenza con il PSC, i POS e l'offerta tecnica (è elemento di premialità l'uso della metodica BIM 4D per la tenuta della formazione);
- il sistema proposto per la gestione della documentazione di sicurezza del cantiere sulla base della prassi di riferimento UNI del 2024 dal titolo *Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili*;
- l'ambiente di condivisione dei dati del cantiere, riguardanti tutti gli eventi afferenti agli aspetti di salute e sicurezza, a cui abilitare tutte le imprese, il CSE e il RUP, eventualmente integrato con il gestionale documentale di cui al punto precedente.

Al sub elemento c.1 sarà attribuito un coefficiente medio calcolato come sopra descritto, secondo la "Tabella coefficienti per punteggi discrezionali" sopra riportata.

D) Certificazioni.

Punti tot. 4

d1- Rating di legalità

Sarà valutato il possesso da parte dell'impresa del rating di legalità in corso di validità ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto-legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012.

Per le microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e le imprese di nuova costituzione (iscrizione al Registro delle imprese inferiore a 2 anni) saranno assegnati 0,75 punti (sui 2 complessivi – espressi in decimi – previsti per il presente sub

criterio) all'operatore economico che dichiara che i soggetti rilevanti ai fini del rating, (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) assolvono ai criteri indicati per l'ottenimento del rating stesso.

Al sub elemento **d1** sarà attribuito un punteggio tabellare come specificato nella seguente tabella **legato al possesso del requisito:**

requisito	coeff. K(c1)	punteggio
3 stellette	1,00	2,00
2 stellette	0,75	1,50
1 stelletta	0,50	1,00
microimprese e imprese di nuova costituzione	0,375	0,75

Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari tutte le imprese devono dimostrare il possesso del rating di legalità ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese, **a pena di nullità del punteggio.**

Sempre nel caso di raggruppamento il punteggio verrà assegnato in base alla media delle stelle possedute dalle Imprese raggruppate, incluse le microimprese in possesso dei requisiti di legalità previsti.

Con riferimento ai Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice, è sufficiente che il rating di legalità sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Nel caso di più certificati sarà considerato il maggior rating di legalità detenuto dall'impresa.

d2- Possesso di certificazione di qualità UNI ISO 45001.

È attribuito il punteggio all'operatore economico in possesso di una certificazione di conformità alla norma UNI ISO 45001 del 2018 sui "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro" (già OSHAS 18001), rilasciata da un organismo di valutazione accreditato ed in corso di validità o equivalente.

In assenza di certificazione come sopra identificata, saranno ammesse certificazioni ritenute equivalenti. La valutazione è rimessa alla Commissione giudicatrice la quale, avuto riguardo alle specifiche certificazioni e/o specifico contenuto del mezzo di prova prodotto, verificherà che sia soddisfatto il perseguimento delle finalità a cui rimanda lo specifico criterio. In ogni caso si ricorda che l'equivalenza inverte l'onere della prova in capo al soggetto che decide di avvalersene (Allegato II.5, PARTE II - A - SPECIFICHE TECNICHE, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).

Al criterio sarà attribuito un punteggio tabellare pari massimo a 2 punti legato al possesso del requisito

Presente (norma UNI)	Punti 2
Presente (altro)	Punti 1
assente	Punti 0

Nel caso di raggruppamenti e di consorzi ordinari tutte le imprese devono dimostrare il possesso del certificato, **a pena di nullità del punteggio**.

In caso di punteggi diversi assegnati ai singoli componenti di un raggruppamento o di un consorzio ordinario, sulla base del possesso della certificazione UNI ISO 45001 o di altra certificazione equivalente, il punteggio complessivo tabellare verrà assegnato al concorrente in base alla media dei singoli punteggi ottenuti da ciascuna impresa.

Con riferimento ai Consorzi non necessari di cui all'art. 67 del Codice, è sufficiente che il certificato sia detenuto o dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Attuazione delle migliori

Tutte le migliori sopra esposte dovranno essere attuate dall'appaltatore solo su esplicita accettazione da parte del RUP, in merito alla compatibilità delle stesse con il progetto esecutivo, lo stato dei luoghi e l'andamento dei lavori. Ove una o più delle migliori proposte non dovessero risultare idonee ovvero non eseguite dall'appaltatore, tra cui quelle giudicate non sufficienti dalla Commissione di gara, il relativo importo economico, calcolato come descritto nel Capitolo "Contenuto dell'offerta economica" del Disciplinare di gara e quantificato nell'Allegato 1/E, sarà impegnato in ulteriori migliori da stabilire in fase di cantiere ovvero detratto dal conto finale dei lavori.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'elemento economico dell'offerta è attribuito un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula (metodo "bilineare"):

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) & \text{se } A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] & \text{se } A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore del ribasso più conveniente (massimo ribasso offerto)

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo subcriterio secondo la seguente formula (metodo "aggregativo-compensatore"):

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente sub criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio sub criterio X

X = 1, 2, ..., 12 (11 per l'offerta tecnica, 1 per l'offerta economica)

Tutti i punteggi saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Riparametrazione offerta tecnica

Relativamente ai punteggi discrezionali, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente -che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio - il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. I punteggi tabellari non saranno oggetto di riparametrazione.

Al fine di garantire la qualità delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 108 comma 7 Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari al 30% del massimo previsto **per l'offerta tecnica** (70 punti * 30% = **21,00 punti**). **Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

In presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta ha luogo il giorno **24 luglio 2026, alle ore 12:00 con apertura delle buste amministrative.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (a eccezione delle date già indicate in Bando di gara), per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso il Sistema e attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite Sistema, al termine della stessa.

Decorso il termine per la presentazione delle offerte, nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc (costituito dal responsabile dell'ufficio gare o da altro funzionario delegato che può svolgere le funzioni anche in forma monocratica) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e anche con successive sedute riservate, procede a:

- a) controllare, la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ai componenti del seggio si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93 comma 5 del Codice.

Nell'ipotesi in cui fossero riscontrate irregolarità sanabili e ove ne ricorressero i presupposti, la stazione appaltante attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 14, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare le verifiche di cui all'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000.

Il seggio di gara può riunirsi, anche a distanza, con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e opera attraverso la piattaforma.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, interni all'amministrazione ed esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in conformità agli artt. 98 e 99 del Regolamento amministrativo-contabile di cui alla delibera del CdA n. 23 del 19 giugno 2024.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti può riunirsi, anche a distanza, con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma e può fornire ausilio al Rup nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Ai sensi del citato Regolamento dell'Istituto, il Presidente può altresì disporre che ciascun commissario esamini le offerte tecniche in una fase di studio individuale, alla quale segue una fase di valutazione collegiale della commissione, fermo restando che l'attribuzione dei punteggi da parte di ciascun commissario è effettuata in seduta collegiale.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, e in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al par. 18.4.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo 18.4 e li comunica all'Ufficio gare appalti lavori.

La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, i "punteggi tecnici" (PT), attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati, e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi del paragrafo 19.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, quindi, alla valutazione delle stesse, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19, il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica, tali da consentire la ricostruzione del prezzo finale dell'appalto;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di

- corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punteggi assoluti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110, D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione se ritenuto necessario, esamina le spiegazioni fornite dal concorrente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

In sede di verifica della congruità dell'offerta dovranno essere prodotte le quotazioni delle migliori offerte (All. 1/E) complete di computo metrico estimativo, se non presentate nell'offerta economica.

Il RUP segnala alla stazione appaltante, per i successivi provvedimenti di esclusione, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, acquisendo, se non prodotti in sede di gara, la dichiarazione di equivalenza e/o i relativi giustificativi di cui al paragrafo 17.

La stazione appaltante procede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, fatto salvo per la verifica di requisiti non disponibili sullo stesso, come specificato ai par. 6 e 7.

Ai sensi dell'art. 99 comma 3 bis, come modificato dal decreto correttivo al Codice, in **caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, questa stazione appaltante disporrà comunque l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non ha potuto verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del sopra richiamato articolo.**

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore economico privo dei requisiti, verranno applicate le disposizioni richiamate al comma 3 bis dell'articolo su indicato

Si provvederà ad acquisire nei confronti dell'aggiudicatario:

- 1) i certificati comprovanti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice (certificato generale del casellario giudiziale, certificato dell'agenzia delle entrate, informazione antimafia, DURC, ecc.);
- 2) attestazione SOA rilasciata dagli organismi preposti in corso di validità;
- 3) abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del D.M. Sviluppo Economico 37/2008; *(eventuale in caso di attività svolta dall'aggiudicatario);*
- 4) *certificazioni richieste (eventuali in caso di requisito premiante);*
- 5) dichiarazione di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187;

Per gli operatori economici stabiliti negli Stati aderenti all'Unione Europea ai sensi dell'Allegato II.8 del codice, la stazione appaltante utilizza e-Certis.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà quindi l'appalto al secondo concorrente in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del con-corrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

24. STIPULA DEL CONTRATTO

Con la comunicazione di cui all'art. 90 comma 1 lett. b) del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 15 giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione, la seguente documentazione:

- eventuali dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 85 del d.lgs. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancari o postali dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3 comma 7 della legge n.136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 86 del d.lgs. 81/2008;
- cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, da costituirsi ai sensi dell'art. 117 del Codice;
- polizza di assicurazione cd. "all risk" che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del codice;
- (eventuale) certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti) o equivalenti o, in alternativa, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" da allegare al contratto come condizione di esecuzione contrattuale, come previsto al par. 6.3 del CSA.

In caso di R.T.I. e di Consorzi ordinari dovranno inoltre essere prodotti:

- copia autentica dell'atto di costituzione del RTI/Consorzio con conferimento di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo con l'indicazione specifica delle percentuali di esecuzione del servizio che ciascuna impresa svolgerà, così come dichiarato in sede di offerta, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio;
- per il RTI/Consorzio, il mandato speciale/l'atto di costituzione del RTI/Consorzio dovrà espressamente prevedere l'impegno al rispetto di quanto previsto dalla Legge n.136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate;
- per i Consorzi già costituiti statuto.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà, inoltre, produrre la valorizzazione delle migliorie proposte nell'offerta tecnica (All. 1/E), complete di computo metrico estimativo qualora non prodotte in fase di gara, nonché gli elaborati tecnici (a firma di professionista abilitato), integrativi del progetto esecutivo, inerenti alle migliorie accettate dalla stazione appaltante, redatti secondo le indicazioni e con la tempistica che saranno fornite dal Rup.

Alla sottoscrizione del contratto provvederà la Direzione Centrale Patrimonio titolare del capitolo di bilancio sul quale graverà la spesa.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Eventuali ritardi nella produzione degli elaborati integrativi, nei termini stabili dal Rup, imputabili all'impresa potranno essere causa di revoca dell'aggiudicazione.

Successivamente, Inail comunicherà l'avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. c) del Codice.

Ai sensi 106 commi 7 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, automaticamente all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso efficacia, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del Codice, con le modalità di seguito indicate.

Il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente sia dall'aggiudicatario che dal Direttore centrale patrimonio dell'Inail sull'apposita piattaforma informatica per la gestione dei contratti digitali dell'Istituto disponibile nella sezione Servizi on line dell'area WEB dell'Istituto (www.inail.it) a cui l'aggiudicatario potrà accedere dopo opportuna autenticazione.

La firma digitale del contratto da parte del legale rappresentate dell'aggiudicatario potrà essere effettuata solo dopo che all'indirizzo della casella di posta elettronica indicata in fase di presentazione dell'offerta economica, verrà comunicata con apposita e-mail la disponibilità del contratto da sottoscrivere nell'area WEB dell'Istituto.

Il mittente della mail è: Inail Gestione Fornitori <inail-gestione-fornitori@inail.it>.

A seguito della ricezione della suddetta mail, il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà accedere alla piattaforma informatica, scaricare il contratto, firmarlo digitalmente in formato pdf e caricarlo, insieme agli allegati sottoindicati, sulla citata piattaforma.

Il contratto sarà perfezionato con la successiva sottoscrizione del medesimo anche da parte del Direttore centrale patrimonio dell'Istituto. Dell'avvenuto perfezionamento e quindi della conseguente efficacia, verrà data informazione all'indirizzo di posta elettronica, indicata in fase di presentazione dell'offerta, mediante comunicazione e-mail con cui si avvisa della disponibilità sulla suddetta piattaforma informatica dell'atto.

Il fornitore dovrà caricare, in allegato al contratto anche la documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, da effettuarsi, mediante invio dell'apposito modulo che sarà reso disponibile sulla piattaforma Inail.

Secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 10 del Codice, l'imposta di bollo è quantificata, in base agli scaglioni stabiliti dalla tabella A) di cui all'allegato I.4 al Codice e il versamento dell'imposta dovrà avvenire con modalità telematica utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE") secondo le istruzioni della Risoluzione n. 37 E dell'Agenzia delle Entrate del 28/6/2023, di seguito riportate.

Inoltre, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, dell'allegato I.4, il calcolo dell'imposta deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase

precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto

Sezione "**CONTRIBUENTE**", sono indicati:

- nei campi "*codice fiscale*" e "*dati anagrafici*", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "**40**", da indicare nel campo "*codice identificativo*".

Sezione "**ERARIO ED ALTRO**", sono indicati:

- nel campo "*tipo*", la lettera "R";
- nel campo "*elementi identificativi*", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;
- nel campo "*codice*", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
 - "**1573**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**";
 - "**1574**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**";
 - "**1575**" denominato "**Imposta di bollo sui contratti - INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**".

nel campo "*anno di riferimento*", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";

nei campi "*codice ufficio*" e "*codice atto*", nessun valore.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Organismo competente a cui presentare ricorso avverso la presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana – PEC: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, è prevista la messa a disposizione di atti e documenti di gara, senza necessità di istanze e contraddittorio, attraverso la PAD. Agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili le offerte dagli stessi presentate.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, fermo restando che ulteriori dati e informazioni sono disponibili sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note, sentito il Responsabile unico di progetto, al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

L'accesso è differito nei casi previsti dall'art. 35 comma 2 del Codice o da altre norme vigenti e dal Regolamento Inail.

In tutti gli altri casi, il diritto di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90, si esercita mediante richiesta scritta da trasmettere per via telematica, attraverso lo specifico servizio online, all'indirizzo <https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/diritto-accesso.html>

In caso di malfunzionamento o interruzione del servizio online l'istanza, redatta preferibilmente sull'apposito modulo - reperibile all'indirizzo <https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/altri-moduli/accesso-documentale-e-civico0.html> nella sezione "Accesso documentale" - può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo centrounicoaccesso@postacert.inail.it e dcpatrimonio@postacert.inail.it, che ha formato e detiene i documenti che sono oggetto della richiesta medesima, avendo cura di riportare nel campo "Oggetto: Istanza di accesso documentale **gara n. 6/2026**".

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dell'INAIL ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono

disponibili all'indirizzo <https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy.html?all=true>.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

<https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-tras.html>

<https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione.html?all=true>

<https://www.inail.it/portale/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/Codice-comportamento.html?all=true>